



Comune di Giovinazzo  
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta  
Ass. ai Servizi Socio-Educativi

## **CAPITOLATO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto dell'Appalto)**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale per anni due, previsto ed esplicitato dall'art. 85 del regolamento Regionale n.4/2007, attuativo della Legge Regionale n. 19/2006.

L'affidatario dovrà disporre di una sede idonea nel territorio di ciascuno dei due Comuni dell'Ambito e di un N.° Verde.

### **Art. 2**

#### **(Importo dell'appalto)**

Il valore stimato dell'appalto per il biennio valutato ai fini della normativa applicabile è di Euro 118.080,00 (centodiciottomilaottanta/00) IVA esclusa. L'appalto in questione ha pertanto un valore presunto annuo di Euro 59.040,00 (cinquantanovemilaquaranta/00) IVA esclusa.

### **Art. 3**

#### **(Durata dell'appalto ed avvio delle attività)**

L'appalto avrà la durata di **24 mesi** a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di consegna del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo non superiore a **sei** mesi, alle stesse condizioni, senza facoltà di opporre eccezioni o riserve di sorta anche di carattere economico.

I Comuni dell' Ambito, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riservano la facoltà, previa assunzione di

provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

#### **Art. 4**

##### **(Obiettivi, finalità e destinatari del servizio)**

Il **Pronto Intervento Sociale** è un servizio rivolto a tutti coloro per i quali sia necessaria una risposta urgente e professionalmente qualificata a bisogni primari di assistenza, protezione e tutela offrendo una risposta concreta a situazioni d'urgenza ed imprevedibili, nelle quali possono incorrere i soggetti più fragili.

Tale servizio mira a garantire a tutti coloro i quali vengono a trovarsi in condizioni di forte disagio socio-assistenziale, sul territorio dei due Comuni dell'Ambito, un intervento immediato fuori dagli orari d'accesso al consueto servizio di assistenza sociale dei Comuni, (comprese le ore notturne dei giorni feriali, i giorni non lavorativi e i giorni festivi).

Il **Pronto Intervento Sociale** è attivo, altresì, durante le ore di funzionamento degli Uffici di Servizio Sociale comunale per garantire, su richiesta degli stessi, ove necessario, un affiancamento nel trattamento delle emergenze/urgenze sociali rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili.

Il Servizio di **Pronto Intervento Sociale** è rivolto a tutti coloro (adulti, persone diversamente abili, anziani, minori ed immigrati) i quali vengono a trovarsi in condizioni d'improvvisa e imprevedibile necessità assistenziale segnalata anche dalle Forze dell'Ordine, dal Corpo di Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, da ospedali, da cittadini, da volontari, dalle parrocchie ovvero dagli stessi soggetti bisognosi di assistenza, ad esclusione delle situazioni legate al bisogno urgente di cure e di assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti pericolosi art. 85 comma 1 Reg. Reg. n.4/2007.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità organizzative e funzionali del servizio)**

L'Assistente Sociale preposta al Servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà accogliere la segnalazione proveniente dai soggetti richiedenti (meglio descritti nell'art.3 del presente capitolato) e intervenire nella gestione del caso valutando le possibili risposte al bisogno evidenziato ed indirizzando il soggetto ai servizi territoriali preposti, ovvero agli Enti Associativi presenti sul territorio componenti una apposita rete per l'offerta dei servizi socio-assistenziali, quando ciò si verifica durante la chiusura degli uffici comunali.

L'Assistente Sociale del Servizio dovrà collaborare con l'Assistente Sociale comunale referente del caso nelle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi durante gli orari di apertura degli uffici comunali.

Compito del **Pronto Intervento Sociale** è quello di fornire una prima risposta ad un bisogno immediato e non rappresenta un percorso sostitutivo, né una via preferenziale di presa in carico.

Per ogni intervento effettuato dovrà essere redatta una apposita relazione e scheda che dovranno essere inviate al Servizio Sociale professionale del Comune interessato, che provvederà all'organizzazione ed al coordinamento del servizio stesso.

Le attività del Servizio di **Pronto Intervento Sociale fuori dell'orario di funzionamento** degli Uffici Comunali consistono in:

- Ascolto telefonico ed informativa di base, previa attivazione di un numero verde.
- Valutazione del bisogno ed elaborazione di un progetto di intervento a breve termine.
- Intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio.
- Supporto relazionale e sostegno socio-educativo.
- Avvio delle procedure necessarie alla conoscenza del caso e della rete familiare.
- Successiva comunicazione scritta al Servizio Sociale del Comune.

Le attività relative all'affiancamento ai Servizi Sociali durante gli orari d'ufficio comunali saranno esplicitate a seconda delle problematiche sociali e delle emergenze.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale verrà eseguito mediante singoli interventi la cui durata media viene calcolata in tre ore e mezzo.

Le prestazioni di lavoro dovranno essere riferite alle seguenti figure professionali:

- n.1 Assistente Sociale
- n. 1 operatore/autista

**L'Assistente Sociale** dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di laurea in servizio sociale o in scienze del servizio sociale (Classe 6-laurea triennale di I° livello) ovvero diploma universitario in Servizio Sociale ovvero diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR del 15.01.87 n.14 e successive modificazioni e integrazione.
- Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali.

**L'autista** dovrà essere in possesso del:

- diploma di scuola secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

Possesso della patente di guida categoria "B"

Al suddetto personale saranno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.

L'affidatario dovrà, altresì, mettere a disposizione del Servizio di Pronto Intervento Sociale un adeguato automezzo, adibito al trasporto delle persone.

## **Art. 6**

### **(Scadenza dell'affidamento del servizio)**

Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, i Comuni non hanno alcun obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato nel servizio.

Pertanto, l'aggiudicatario cessante avrà l'obbligo di liquidare ogni spettanza dovuta al personale medesimo secondo le leggi vigenti, escludendo, pertanto, che i Comuni di ambito siano chiamati a farsi carico, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, degli oneri medesimi.

## Art. 7

### (Procedura di scelta del contraente e criteri di selezione delle offerte)

L'appalto verrà affidato a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. 12/4/2006 n.163 e sarà aggiudicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici:

#### A) QUALITA' DELL'OFFERTA: MAX 70 PUNTI

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

##### A.1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 25 punti

A.1.1	<p>presenza e durata operatività di sedi operative relative a Servizi socio – assistenziali nell'ambito territoriale (Comune, Provincia o Regione) in cui si svolge il servizio posto a gara, attestata da Enti Pubblici</p> <p><b>Punti da 0 a 5</b></p> <p><b>Punti 0,10 per ogni anno di presenza di una sede operativa, fino ad un massimo di punti 5</b></p> <p>Per durata deve intendersi il periodo di attività di ogni sede operativa. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a sei mesi.</p> <p>La sede operativa e la relativa durata deve risultare dal certificato della camera di Commercio o dell'Ente Pubblico che ha assegnato la sede operativa.</p>	<b>MAX 5</b>
A.1.2	<p>presenza e durata operatività di sedi operative relative al servizio da affidare nell'ambito territoriale (Comune, Provincia o Regione) in cui si svolge il servizio, posto a gara, attestata da Enti Pubblici</p> <p><b>Punti da 0 a 6</b></p> <p><b>Punti 0,10 per ogni anno di presenza di una sede operativa, fino ad un massimo di punti 6</b></p> <p>Per durata deve intendersi il periodo di attività di ogni sede operativa. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a sei mesi.</p> <p>La sede operativa e la relativa durata deve risultare dal certificato della camera di Commercio o dell'Ente Pubblico che ha assegnato la sede operativa.</p>	<b>MAX 6</b>
A.1.3	<p>dotazione strumentale</p> <p><b>Punti da 0 a 4</b></p>	<b>MAX 4</b>

	Apporto di strumenti, strutture ed attrezzature (in riferimento al valore, utilità e funzionalità per minori e loro famiglie) a sostegno del servizio ed a carico dell'impresa.	
A.1.4	fatturato specifico dell'ultimo triennio (2009-2011) nel servizio oggetto dell'appalto, classificato alla lettera d) del regolamento sull'affidamento dei servizi socio-assistenziali (delibera di C.C. n.7 del 19/02/2010 del Comune di Molfetta) , eccedente l'ammontare richiesto ai fini della qualificazione <b>Punti da 0 a 6</b> Saranno assegnati <b>punti 0,5</b> per ogni multiplo del fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara.	<b>MAX 6</b>
A.1.5	capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali <b>Punti da 0 a 4</b> <b>Punti 1</b> per ogni Ente o Associazione territoriale (Molfetta-Giovinazzo) che ha collaborato con la società partecipante alla gara in attività congruenti con il servizio da affidare.	<b>MAX 4</b>

#### **A.2) Qualità del servizio: max 40 punti**

<b>A.2.1</b>	esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) sul territorio (Comune, Provincia o Regione in cui si svolge il servizio posto a gara) relative a Servizi socio – assistenziali, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione <b>Punti da 0 a 4</b> Saranno assegnati <b>punti 0,5</b> per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	<b>MAX 4</b>
<b>A.2.2</b>	esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) sul territorio (Comune, Provincia o Regione in cui si svolge il servizio posto a gara) relative al servizio da affidare, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione <b>Punti da 0 a 6</b> Saranno assegnati <b>punti 0,5</b> per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	<b>MAX 6</b>
<b>A.2.3</b>	fatturato globale dell'ultimo triennio (2009-2011) in servizi socio-assistenziali, eccedente l'ammontare richiesto ai fini della qualificazione <b>Punti da 0 a 2</b> Saranno assegnati <b>punti 0,5</b> per ogni multiplo del fatturato globale	<b>MAX 2</b>

	richiesto per la partecipazione alla gara.	
<b>A.2.4</b>	<p>capacità progettuale</p> <p><b>Punti da 0 a 25</b></p> <p>Descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire, degli strumenti qualitativi del lavoro, della capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, con riferimento alla coerenza interna del progetto ed alle metodologie di coinvolgimento degli utenti e di comunicazione tra impresa-utenti- famiglie-soggetti istituzionali</p> <p>Capacità progettuale da <b>0 a 11 punti</b></p> <p>Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio da <b>0 a 7 punti</b></p> <p>Capacità di coinvolgimento dell'utenza da <b>0 a 7 punti</b></p>	<b>MAX 25</b>
<b>A.2.5</b>	<p>modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività</p> <p><b>Punti da 0 a 3</b></p> <p>Previsione di strumenti di monitoraggio e valutazione periodica delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza finalizzati al miglioramento continuo del servizio</p> <p>Sarà assegnato <b>1 punto</b> per ogni strumento di verifica e valutazione previsto</p>	<b>MAX 3</b>

### **A.3) Qualità Economica: max 5 punti**

<b>A.3.1</b>	<p>Elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi</p> <p><b>Punti da 0 a 5</b></p> <p>Sarà assegnato <b>1 punto</b> per ogni struttura o servizio o bene strumentale aggiuntivo</p> <p>Saranno assegnati <b>0,5 punti</b> per ogni unità lavorativa aggiuntiva</p>	<b>MAX 5</b>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

### **B) OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti**

Per la valutazione dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, dovrà essere attribuito il punteggio non superiore a 30 punti su 100 adottando la seguente formula:

Prezzo minimo offerto x 30

Prezzo singola offerta

**Il prezzo relativo alla prestazione di un intervento standard (tre ore e mezzo), posto a base d'asta è di € 246,00 (duecentoquarantasei/00) oltre IVA.**

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida.

I Comuni dell'Ambito si riservano la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidare l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara.

## **Art. 8**

### **(Soggetti giuridicamente idonei a partecipare alla gara)**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

- a) iscrizione negli appositi all'Albi Regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) fini statutarie ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;
- c) capacità finanziaria dimostrata da:
  - idonea dichiarazione bancaria – in caso di ATI una dichiarazione bancaria per ogni impresa raggruppata;
  - fatturato dell'ultimo triennio (2009-2011) nel servizio oggetto di gara pari ad € 59.040,00 (cinquantanovemilaquaranta/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;
  - fatturato globale dell'ultimo triennio (2009-2011) in servizi socio-assistenziali, pari ad Euro 118.080,00 (centodiciottomilaottanta/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;
- d) assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) esperienza documentata nel settore oggetto di gara di almeno tre anni, attestata da Enti Pubblici;
- f) obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.
- g) impegno a stipulare polizze assicurative previste dall'art. 13 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163:

- 1) i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- 2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- 3) i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 4) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione;
- 6) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- 7) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

## **Art. 9**

### **(Obblighi a carico dell'affidatario)**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di rispettare, nei confronti del proprio personale le disposizioni normative, contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurative.

A tale scopo i Dirigenti dei Comuni dell'Ambito si riservano la facoltà di verificare il rispetto degli obblighi.

Al contratto, che si stipulerà dopo l'aggiudicazione, dovrà essere allegato l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio con regolare rapporto di lavoro subordinato, ovvero con contratto di lavoro flessibile, previsto dalle norme del Codice Civile.

Tutto il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento.

L'aggiudicatario deve garantire l'idoneità e la correttezza di tutto il personale impiegato ed assumere a proprio carico ogni eventuale danno che, nel corso del contratto, possa comunque derivare dal comune, alle cose o alle persone per fatto o colpa dei lavoratori medesimi.

All'uopo, nell'esecuzione dei servizi l'aggiudicatario dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone o alle cose.

Qualsiasi variazione dell'organico sarà concordata con i Comuni dell'Ambito.

Resta comunque inteso che nessun rapporto di lavoro, né di altro genere intercorrerà tra le Amministrazioni Comunali e le unità lavorative fornite dall'aggiudicatario.

Gli addetti, durante l'orario di servizio, dovranno indossare un cartellino di riconoscimento, riportante la fotografia e il nominativo.

Tale cartellino dovrà essere sottoscritto per l'autenticità dal Responsabile preposto dall'aggiudicatario. L'onere della fornitura dei cartellini sarà dello stesso.

L'aggiudicatario provvederà a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni il nominativo del responsabile del servizio il quale opererà in sintonia con all'Assistente Sociale del Comune coordinatore del servizio stesso. La sua eventuale sostituzione dovrà essere comunicata entro 5 giorni (cinque giorni).

Il numero delle unità lavorative impiegate e le qualifiche dalle stesse rivestite dovranno essere mantenute costanti da parte dell'aggiudicatario durante tutto il periodo di espletamento del servizio affidato in appalto.

Pertanto, qualora una o più unità lavorative dovesse essere sostituita temporaneamente o definitivamente, l'aggiudicatario, dopo averne dato immediata comunicazione ai Comuni, dovrà reintegrare con la corrispondente qualifica, il numero delle unità lavorative,

Unitamente alla predetta comunicazione il soggetto aggiudicatario deve trasmettere fotocopia della comunicazione di assunzione, ovvero contratto di lavoro flessibile previsto dalle norme del Codice Civile.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana e dettagliata della presenza delle unità lavorative impiegate.

I tabulati mensili delle presenze ( uno sintetico e un altro dettagliato), dovranno essere allegati alla fatturazione da inviare al Responsabile dell'Ufficio di Piano dei Comuni dell'Ambito.

Il servizio potrà essere svolto dall'aggiudicatario solo successivamente al rilascio dell'apposita autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta da parte dell'ente aggiudicatario, in applicazione dell'art.40 del Reg. regionale n.4/2007 e successive modificazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario, le spese di qualsivoglia tipologia necessarie all'espletamento del servizio, nonché le spese di pubblicizzazione delle iniziative del Servizio da concordarsi con le singole Amministrazioni.

Le periodiche verifiche da parte di tutti gli organismi di controllo, si effettueranno, anch'esse, a spese dell'aggiudicatario.

Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario tutti i tributi comunali e statali dovuti, nonché le spese generali e di gestione, intese nel senso più lato.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla categoria interessata, alla data dell'offerta, tenuto conto delle eventuali modifiche ed integrazioni.

L'Ente aggiudicatario si obbliga, inoltre, a presentare per ogni singola unità lavorativa, prima della stipula del contratto e prima dell'inizio del servizio, copia di ogni singolo contratto relativo al personale impiegato.

L'aggiudicatario dovrà prevedere ed attuare iniziative di formazione professionale (almeno 20 ore annue pro capite), supervisione psicologica, (in media 3 ore settimanali), riunioni periodiche di servizio senza superare 1/15 del tempo lavoro di ogni operatore impiegato.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla cauzione, le spese contrattuali, le spese relative alle polizze assicurative, la sede e all'uso dell'automezzo.

## **Art. 10** **(Verifiche)**

La verifica della attività svolta e dei risultati raggiunti, è demandata al Responsabile dell'Ufficio di Piano, che provvederà a ciò, mediante l'Assistente Sociale comunale, coordinatore del Servizio, che dovrà produrre una relazione a cadenza annuale, ed effettuare i controlli del caso.

Resta stabilito che l'aggiudicatario dell'appalto, pur nella sua autonomia ed iniziativa nell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi ad eventuali direttive che potranno essere emanate dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'aggiudicatario, dovrà, per ogni singolo intervento, presentare una scheda ed una relazione sociale.

Dovrà, inoltre, presentare, a cadenza trimestrale, una relazione concernente l'andamento complessivo dell'attività.

**Art.11**  
**(Cauzione)**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs 12/04/2006, n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Dlgs.12/04/2006, n.163.

**Art.12**  
**(Responsabilità e polizze assicurative)**

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00;
- a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:

a) in caso di morte	€ 100.000,00
b) in caso di invalidità permanente	€ 150.000,00
c) per spese mediche	€ 5.000,00
d) diaria da ricovero	€ 52,00 giornaliera

**Art. 13**  
**(Fatturazione e pagamenti)**

Il Comune capofila erogherà il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario in relazione agli interventi effettivamente eseguiti, applicando il prezzo offerto in sede di gara per la prestazione di un intervento standard, a partire dalla data di avvio del servizio, previa acquisizione di fatture ed attestazioni di regolare svolgimento del servizio da parte del responsabile del procedimento.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa acquisizione dell'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione del servizio.

**Art. 14**  
**(Penalità)**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione

dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della garanzia di esecuzione prestata dall'affidatario. In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di risoluzione contrattuale.

Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto.

### **Art. 15 (Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi)**

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del dirigente responsabile del servizio riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune capofila, sentito il comune di Giovinazzo, di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante che abbia validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488.

## **Art. 16**

### **( Sub-appalto e di divieto di cessione del contratto)**

E' nulla la cessione del contratto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sub appaltabili in misura non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di sub appalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al venti per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

. Le eventuali contravvenzioni, comporteranno, ipso iure, la rescissione del contratto ed il diritto per i Comuni appaltanti di chiedere il risarcimento di danni.

## **ART. 17**

### **(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art.18**

### **(Spese contrattuali)**

Sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutte le spese relative al contratto comprese quelle di bollo e di registro.

## **Art. 19**

### **(Controversie)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore saranno devolute al Giudice competente del Foro di TRANI.